



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI**  
**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE**

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE PER I VEICOLI CHE TRASPORTANO ALCUNE MERCI PERICOLOSE  
CERTIFICAT D'AGRÉMENT POUR LES VÉHICULES TRANSPORTANT CERTAINES MARCHANDISES DANGEREUSES

Questo certificato attesta che il veicolo qui di seguito indicato soddisfa le condizioni richieste dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)

<b>1. Certificato N°:</b> A82630	<b>2. Costruttore del veicolo:</b> VOLVO TRUCK 24A3C	<b>3. N° di identificazione del veicolo:</b> YV2RTY0A2FB714169	<b>4. N° di immatricolazione (all'occorrenza):</b> A/EX704PX
-------------------------------------	---	---	---

**5. Nome e sede di esercizio del trasportatore, utilizzatore o proprietario:**

ISOTRAS SRL, VIA MONTE SOLAROLO 293, FIUMICINO (RM)

**6. Descrizione del veicolo: <sup>1</sup>**

TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO

**7. Designazione o designazioni del veicolo secondo il 9.1.1.2 dell'ADR: <sup>2</sup>**

EX/II              EX/III              FL              OX              AT              MEMU

**8. Dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore) di frenata: <sup>3</sup>**

- Non applicabile  
 L'efficacia secondo il 9.2.3.1.2 dell'ADR è sufficiente per una massa totale dell'unità di trasporto di 44 t <sup>4</sup>

**9. Descrizione della o delle cisterne fisse/del veicolo-batteria (all'occorrenza):**

- 9.1 Costruttore della cisterna:  
9.2 Numero di approvazione della cisterna/del veicolo-batteria:  
9.3 Numero di serie di costruzione della cisterna/identificazione degli elementi del veicolo-batteria:  
9.4 Anno di costruzione:  
9.5 Codice-cisterna secondo il 4.3.3.1 o il 4.3.4.1 dell'ADR:  
9.6 Disposizioni speciali TC e TE secondo il 6.8.4 dell'ADR (ove applicabile) <sup>6</sup>:

**10. Merci pericolose autorizzate al trasporto:**

Il veicolo soddisfa le condizioni richieste per il trasporto delle merci pericolose assegnate alla/alle designazioni dei veicoli indicati al N° 7.

- 10.1 Nel caso dei veicoli EX/II               merci della classe 1, compreso il raggruppamento di compatibilità J  
oppure EX/III <sup>3</sup>                                       merci della classe 1, eccetto il raggruppamento di compatibilità J
- 10.2 Nel caso di un veicolo-cisterna/veicolo-batteria <sup>3</sup>  
 possono essere trasportate solo le materie autorizzate secondo il codice-cisterna ed ogni disposizione speciale indicata al N° 9 <sup>5</sup>,  
oppure  
 possono essere trasportate solo le seguenti materie (classe, N° ONU, e, se necessario, gruppo di imballaggio e designazione ufficiale di trasporto):

Possono essere trasportate soltanto le materie che non sono suscettibili di reagire pericolosamente con i materiali del serbatoio, delle guarnizioni, degli equipaggiamenti e dei rivestimenti protettivi (se applicabile).

**11. Osservazioni:**  
Observations

**12. Valido fino al:**

10/11/2020

M. Operativa :            31/R1/154454



IL CAPO US/6  
DOTTORE IN INGEGNERIA INDUSTRIALE  
(Giuseppe MAVERIO)

Firma

### 13. Estensioni di validità

Validità estesa fino al

Timbro del servizio emittitore, luogo, data, firma:

- NOTA: Questo certificato deve essere restituito al servizio emittitore quando il veicolo è ritirato dalla circolazione, in caso di trasferimento ad altro trasportatore, utente o proprietario indicato al N° 5, alla scadenza della durata di validità ed in caso di variazione di una o più caratteristiche essenziali del veicolo.*
- 1 Secondo le definizioni dei veicoli a motore e dei rimorchi delle categorie N ed O come definite nell'allegato 7 della Risoluzione consolidata sulla Costruzione dei Veicoli (R.E. 3) o nella Direttiva 97/27/CE.*
  - 2 Cancellare ogni menzione non appropriata.*
  - 3 Segnare la menzione valida.*
  - 4 Indicare il valore appropriato. Un valore di 44 tonnellate non limiterà la "massa massima ammissibile di immatricolazione / in servizio" indicato nel/nei documenti di immatricolazione.*
  - 5 Materie assegnate al codice-cisterna indicato al N° 9 o ad un altro codice-cisterna ammesso (all'occorrenza) secondo la gerarchia di cui al 4.3.3.1.2 o 4.3.4.1.2, tenuto conto delle disposizioni speciali.*
  - 6 Non richiesto quando le materie autorizzate sono enumerate al N° 10.2.*